

☎ Centralino A.A.GG. 0783/80331
Fax 8033222
Uff. Anagrafe 8033204
Uff. Tecnico 8033216
Uff. Ragioneria 8033219
Uff. Assist. Sociale 8033201
Uff. Pol. Municipale 8033200
Codice Fiscale 80004550952
Partita I.V.A. 00357550953



Comune di
ARBOREA

Provincia di Oristano

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092

E-Mail info@comune.arborea.or.it

Prot.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ufficio di Segreteria e Affari Generali

REGOLAMENTO

GENERALE

DELLE ENTRATE

Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.08.2000 n. 267, dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, e dalla Legge 27.07.2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione e pagamento, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.
3. Le entrate tributarie, previste al Titolo I del Bilancio di Previsione, sono quelle derivanti da leggi dello Stato che individuano i singoli tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote;
4. Le entrate extratributarie, previste al Titolo III del Bilancio di Previsione, sono i canoni, ifitti attivi, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i proventi da attività di natura commerciale, i contributi, le tariffe ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi e per la vendita di beni, nonché ogni altra entrata diversa da quelle previste al Titolo I, II, e V del Bilancio di Previsione;
5. Rientrano nelle entrate extratributarie anche le entrate di analoga tipologia del Tit. III previste al titolo IV.

Articolo 2 (Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe)

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ognuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tale scopo possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati con apposita deliberazione della Giunta comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto vengono determinati con apposita deliberazione della Giunta comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni legislative, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio cui si riferiscono.
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto, salvo diversa e specifica disposizione di legge, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione e, comunque, non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo (60[^]) giorno dalla data di adozione. Di ogni variazione è, comunque, data informazione ai contribuenti ed utenti in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.

Articolo 3 (Soggetti responsabili delle entrate)

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate dal Piano esecutivo di gestione o altro strumento di affidamento delle risorse e degli obiettivi annuali.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. È possibile di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione ed utilizzare in modo razionale le risorse umane materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Articolo 4 (Forme di gestione delle entrate)

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 27, 30,31,32 e 33 del TUEL 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113bis, comma 1, lettera b), del TUEL 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, di cui all'art. 113, comma 1, lett. c) del TUEL 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo;
 - d) affidamento mediante procedure selettive ai soggetti, anche società miste a capitale pubblico sia prevalente che minoritario, iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o ai concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare in ogni caso oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Devono inoltre essere fissate opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla forma di gestione prescelta.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori comunali e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri economici e non, relativi alla difesa degli interessi della amministrazione comunale; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Articolo 5

(Forme di riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste dai regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

4. E' stabilito in € 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Articolo 6

(Forme di riscossione volontaria)

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per il contribuente e l'utente di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, la compensazione con crediti anche di altra natura, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Articolo 7

(Modalità di pagamento)

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria e non tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante :

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette devono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.

Articolo 8 (Autotutela)

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di rispettiva competenza.

Articolo 9 (Interpello)

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico.
2. La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione comunale nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione comunale o di terzi gestori emanato in violazione o difformità dal contenuto della risposta è nullo.
3. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta (60) giorni dalla istanza, o dal deposito della documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potrà nei suoi confronti essere irrogata, in caso di violazione anche non meramente formale, alcuna sanzione.

Articolo 10 (Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2003.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Articolo 11 (Formalità)

1. Il presente regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, è affisso all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Entra in vigore con la decorrenza prevista dalle vigenti disposizioni.
2. È inviato unitamente alla delibera, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, mediante raccomandata a.r., insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17.04.1998 del Ministero delle Finanze.

